

TAR Abruzzo - Sentenza 20/04/2004 n. 473
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

Atteso che il bando di gara e il relativo disciplinare costituiscono il regolamento speciale della procedura concorsuale, vincolante per tutti (Amministrazione e partecipanti), quando dal disciplinare si evince che il criterio di aggiudicazione non è quello del ribasso percentuale indicato in lettere, previsto dall'art. 90, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. quale criterio prevalente in caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso da indicarsi in cifre ed in lettere, ma quello dell'importo offerto, da determinarsi dopo la verifica propedeutica alla fase di aggiudicazione (ciò desumendosi inequivocabilmente dal dato del disciplinare secondo cui la verifica ha ad oggetto i conteggi della lista delle categorie di lavoro e forniture "dei concorrenti" e non già dell'aggiudicatario), si è in presenza di una procedura diversa da quella prevista dall'art. 90 sopracitato, il cui settimo comma contempla invece la facoltà di detta verifica da parte dell'Amministrazione dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto. La suddetta diversa procedura, quindi, assume quale criterio di aggiudicazione il prezzo offerto e non già la percentuale di ribasso e contempla che la verifica debba essere effettuata nei confronti di tutti i concorrenti in una fase precedente l'aggiudicazione, il che comporta, nel caso di riscontro di errori di calcolo, la modifica dei prodotti e della somma finale.